

# COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(92) 192 def.

Bruxelles 15 maggio 1992

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

riguardante la protezione  
degli animali negli allevamenti

---

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti è stata approvata con decisione del Consiglio 78/923/CEE(1) per conto della Comunità. Nel 1988, successivamente alla ratifica della Convenzione da parte di tutti gli Stati membri, la Commissione è divenuta parte contraente. Il Comitato permanente istituito dalla Convenzione, in seno al quale la Comunità vota per conto degli Stati membri, formula raccomandazioni relative all'allevamento di vari tipi di animali. Le parti contraenti sono tenute ad applicarle emanando adeguate disposizioni giuridiche od attraverso atti amministrativi.

La proposta allegata è intesa ad applicare quanto richiesto dalla Convenzione, adottando norme armonizzate per la stabulazione, il governo e la cura degli animali negli allevamenti e fornendo il fondamento giuridico per l'adozione delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa mediante una procedura della Commissione.

Nel capitolo I della proposta figurano le finalità, identiche a quelle della Convenzione, nonché alcune definizioni.

Nel capitolo II figurano i principi di benessere per quanto riguarda le responsabilità dei proprietari o degli addetti, la progettazione, la costruzione ed il funzionamento delle strutture di stabulazione e degli impianti, nonché il governo, la nutrizione e la riproduzione degli animali.

Nel capitolo III sono precisate le competenze degli Stati membri in materia di ispezione e di applicazione ed è inoltre accordata alla Commissione la facoltà di procedere ad ispezioni sul posto. Si propone la procedura del Comitato consultivo per l'adozione delle raccomandazioni cogenti del Comitato permanente della Convenzione europea, nonché per l'adeguamento della direttiva al progresso tecnico.

---

(1) GU n. L 323, del 17.11.1978, pag. 12

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

riguardante la protezione  
degli animali negli allevamenti

---

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione europea sulla protezione degli animali da allevamento; che la Comunità ha approvato altresì la stessa convenzione con decisione 78/923/CEE del Consiglio (3) ed ha depositato il suo strumento di approvazione;

considerando che è necessario che la Comunità, quale parte contraente di detta convenzione, applichi le raccomandazioni del Comitato Permanente da questa istituito; che è opportuno prevedere che le parti cogenti delle raccomandazioni siano adottate con procedimento della Commissione in collaborazione con gli Stati membri,

considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 20 febbraio 1987 sulla politica in materia di benessere degli animali (4), ha invitato la Commissione a proporre norme comunitarie riguardanti gli aspetti generali dell'allevamento di bestiame;

---

(1)

(2)

(3) GU n. L 323 del 17.11.1978, pag. 12

(4) GU n. C 76 del 23.03.1987, pag. 185

considerando che questi animali sono compresi nell'elenco di prodotti di cui all'allegato II del trattato;

considerando che l'allevamento di animali costituisce parte integrante dell'agricoltura; che esso è una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola;

considerando che differenze tali da falsare le condizioni di concorrenza interferiscono con l'armonioso funzionamento del mercato comune per gli animali ed i prodotti di origine animale;

considerando che è pertanto necessario definire norme minime comuni di protezione degli animali negli allevamenti, in modo da garantire un'espansione razionale della produzione e facilitare il completamento del mercato interno per gli animali e i prodotti di origine animale; che è necessario tener conto delle disposizioni sul benessere degli animali già previste nella normativa comunitaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## CAPITOLO I

### Disposizioni generali

#### Articolo 1

1. La presente direttiva definisce norme minime di protezione degli animali allevati o custoditi per scopi agricoli.
2. Essa si applica salve restando altre disposizioni comunitarie relative alla protezione di alcune specie animali.

#### Articolo 2

Ai fini della presente direttiva valgano le seguenti definizioni:

1. animale: un animale allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli, pellicce o per altri scopi agricoli, inclusi gli animali ottenuti mediante manipolazioni o nuove combinazioni genetiche;
2. proprietario o custode: qualsiasi persona, fisica o giuridica, che ha la proprietà degli animali o incaricata di custodirli a titolo gratuito od oneroso;
3. sistema di allevamento intensivo: un metodo di allevamento con il quale gli animali sono custoditi in numero o densità o in condizioni, o ancora con livelli di produzione, tali che il loro benessere dipende dall'assistenza frequente dell'uomo;

## CAPITOLO II

### Il benessere degli animali

#### Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché agli animali non vengano provocati inutili pene, sofferenze o disagi.

#### Articolo 4

Gli Stati membri provvedono affinché:

1. il proprietario o il custode di un animale sia responsabile del suo benessere e prenda le misure adeguate a tal fine;
2. gli animali siano accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi una adeguata conoscenza teorica e pratica degli animali e dei sistemi di allevamento usati.

Articolo 5

Gli Stati membri provvedono affinché gli animali fruiscano di un ricovero, di un'alimentazione e di cure che, tenuto conto della specie, del suo grado di sviluppo, di adattamento e di addomesticamento, siano appropriate ai suoi bisogni fisiologici ed etologici, conformemente all'esperienza acquisita ed alle conoscenze scientifiche.

Articolo 6

Gli Stati membri provvedono affinché non vengano praticati l'allevamento naturale o artificiale o i procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare sofferenze o danni agli animali; nessun animale deve essere custodito a fini di allevamento, se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o benessere.

Articolo 7

Gli Stati membri provvedono affinché:

1. la libertà di movimento peculiare all'animale, tenuto conto della specie e conformemente all'esperienza acquisita e alle cognizioni scientifiche, non sia ostacolata in maniera da arrecargli sofferenze o danni inutili;
2. se un animale è continuamente o abitualmente legato, incatenato o tenuto costretto, gli venga dato sufficiente spazio adeguato per i suoi bisogni fisiologici ed etologici, conformemente all'esperienza consolidata e alle cognizioni scientifiche.

Articolo 8

Gli Stati membri provvedono affinché l'illuminazione, la temperatura, il tasso di umidità, la circolazione d'aria, l'aerazione e le altre condizioni ambientali quali la concentrazione dei gas o l'intensità del rumore siano adatte tenuto conto della specie, del suo grado di sviluppo, di adattamento e di addomesticamento ai suoi bisogni fisiologici ed etologici, conformemente all'esperienza acquisita e alle cognizioni scientifiche.

Articolo 9

Gli Stati membri provvedono affinché nessun animale sia alimentato in modo tale che ne risultino sofferenze o danni inutili e che la sua alimentazione non contenga sostanze che possano causargli sofferenze o danni inutili.

Nessuna altra sostanza salvo quella a scopo terapeutico o profilattico deve essere somministrata agli animali a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali o l'esperienza acquisita abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute o il suo benessere.

Articolo 10

Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni e lo stato di salute degli animali vengano accuratamente controllati a intervalli sufficienti per evitare inutili sofferenze. Gli animali tenuti in sistemi di allevamento intensivo devono essere ispezionati almeno una volta al giorno.

Articolo 11

Gli Stati membri provvedono affinché l'abbattimento di un animale che debba essere eliminato nell'allevamento, sia eseguito con competenza e comunque senza inutili sofferenze per detto animale o per altri animali.

Articolo 12

Gli Stati membri provvedono affinché le installazioni tecniche usate nei sistemi di allevamento intensivo vengano accuratamente ispezionate almeno una volta al giorno e qualsiasi eventuale difetto constatato venga eliminato nel più breve lasso di tempo. Ove sia impossibile eliminare il difetto sul posto, devono essere prese immediatamente tutte le misure temporanee necessarie per preservare il benessere degli animali.

CAPITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 13

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 sono adottate le misure necessarie per applicare le raccomandazioni vincolanti del Comitato permanente della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, nonché tutte le norme necessarie per applicare la presente direttiva.

Articolo 14

Gli Stati membri organizzano ispezioni da parte dell'autorità competente in modo da garantire la conformità alla presente direttiva.

Dette ispezioni, che possono essere effettuate in occasioni di controlli per altri scopi, devono riguardare un campione statisticamente rappresentativo dei sistemi di allevamento di ciascuno Stato membro e devono aver luogo ogni anno.

Articolo 15

Nei termini di quanto necessario per l'uniforme applicazione della presente direttiva, i periti veterinari della Commissione possono effettuare ispezioni sul posto in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri. La Commissione informa gli Stati membri sui risultati di siffatte ispezioni.

Lo Stato membro sul cui territorio vengono effettuate le ispezioni fornisce agli esperti tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento delle loro mansioni.



Articolo 16

La Commissione viene assistita dal comitato veterinario permanente, istituito con decisione 68/361/CEE del Consiglio (5), qui di seguito denominato "il comitato".

Articolo 17

Qualora si ricorra alla procedura di cui al presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato del comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 18

Gli Stati membri prendono gli opportuni provvedimenti specifici per punire le infrazioni alla presente direttiva.

Articolo 19

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, richieste per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

---

(5) GU n. L 255 del 18.10.1968, pag. 23

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

COM(92) 192 def.

# DOCUMENTI

**IT**

**03**

---

N. di catalogo : CB-CO-92-211-IT-C

ISBN 92-77-44017-1

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee  
L-2985 Lussemburgo